

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex. art. 6, III comma, Dlgs. 8.6.2001 n.231
Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.

Lucio Giuseppe Greco Presidente e Amministratore Delegato



Il Presente MOGC è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera adottata in data 30 marzo 2021

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Legenda delle definizioni | 6 |
| Parte generale | 8 |
| 1. La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001: quadro normativo | 8 |
| 1.1 Prefazione | 8 |
| 1.2 Le sanzioni previste dal Decreto | 9 |
| 1.3 I reati commessi all'estero | 10 |
| 1.4 Il tentativo | 11 |
| 1.5 Esonero dalla responsabilità artt. 6 e 7 del Decreto | 11 |
| 2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. .. | 12 |
| 2.1 Progetto per la definizione e l'aggiornamento del Modello | 12 |
| 2.2 Finalità e destinatari..... | 14 |
| 2.3 Modifiche ed integrazione del Modello | 15 |
| 3. Organismo di Vigilanza | 15 |
| 3.1 Caratteristiche e compiti | 15 |
| 3.2 Reporting dell'OdV verso il vertice societario | 18 |
| 3.3 Obblighi informativi verso l'OdV | 19 |
| 3.4 Modalità di segnalazione di fatti illeciti ai sensi del Decreto | 20 |
| 4. Formazione e Comunicazione | 22 |
| 5. Sistema disciplinare sanzionatorio | 23 |
| 5.1 Contenuto generale | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 5.2 Misure nei confronti di Quadri, Impiegati ed Operai | 24 |
| 5.3 Misure nei confronti di Dirigenti..... | 24 |
| 5.4 Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Membri dell'OdV..... | 25 |
| 5.5 Misure nei confronti di Terzi..... | 25 |
| Parte speciale..... | 26 |
| 1. Reati rilevanti e presidi di controllo 231 | 26 |
| 1.1 Reati applicabili alla Società | 26 |
| 1.2 Struttura dei presidi di controllo 231..... | 31 |
| 1.3 Principi generali di comportamento..... | 32 |
| 1.4 Protocolli generali di prevenzione | 32 |
| 2. Reati contro la pubblica amministrazione: artt. 24 e 25 del Decreto | 34 |
| 2.1 Reati applicabili | 34 |
| 2.2 Premessa | 39 |
| 2.3 Attività sensibili | 41 |
| 2.4 Protocolli specifici di prevenzione | 41 |
| 3. Reati societari: art. 25-ter del Decreto | 43 |
| 3.1 Reati applicabili | 43 |
| 3.2 Attività sensibili | 47 |
| 3.3 Protocolli specifici di prevenzione | 47 |
| 4. Reati Transnazionali e di Criminalità Organizzata: Art. 24-ter del Decreto e L. 146/2006..... | 49 |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria: art. 25-decies del Decreto..... | 49 |
| Reati con finalità di Terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle Leggi Speciali: Art. 25-quater del Decreto | 49 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 4.1 | Reati applicabili..... | 49 |
| 4.2 | Attività sensibili | 53 |
| 4.3 | Protocolli specifici di prevenzione | 54 |
| 5. | Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: art. 25-octies del Decreto..... | 55 |
| 5.1 | Reati applicabili | 55 |
| 5.2 | Attività sensibili | 57 |
| 5.3 | Protocolli specifici di prevenzione | 57 |
| 6. | Delitti contro la personalità individuale: art. 25-quinquies del Decreto | 59 |
| 6.1 | Reati applicabili | 59 |
| 6.2 | Attività sensibili | 60 |
| 6.3 | Protocolli specifici di prevenzione | 60 |
| 7. | Reati di Omicidio Colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e la salute sul lavoro: art. 25-septies del Decreto..... | 60 |
| 7.1 | Reati applicabili | 60 |
| 7.2 | Premessa - Esclusione della responsabilità amministrativa della società..... | 62 |
| 7.3 | Attività sensibili | 63 |
| 7.4 | Protocolli specifici di prevenzione | 64 |
| 8. | Delitti informatici: 24-bis del Decreto | 67 |
| 8.1 | Reati applicabili | 67 |
| 8.2 | Attività sensibile..... | 70 |
| 8.3 | Protocolli specifici di prevenzione | 70 |
| 9. | Reati Ambientali – art. 25-undecies del Decreto | 71 |
| 9.1 | Reati applicabili | 71 |

| | |
|---|------------------|
| 9.2 Attività sensibili | 79 |
| 9.3 Protocolli specifici di prevenzione | 79 |
| 10. Impiego di cittadini di paesi il cui soggiorno è irregolare: Art. 25-duodecies del Decreto come modificato dall'art. 30, comma 4, Legge 161/2017 | 79 |
| 10.1 Reati applicabili | 80 |
| 10.2 Attività sensibili | 80 |
| 10.3 Protocolli specifici di prevenzione | 81 |
| Reati applicabili | 82 |
| ALLEGATO “A” – Matrice attività sensibili e reati 231 applicabili | <u>91</u> |
| ALLEGATO “B” – Dettaglio acronimi categorie di reato rilevanti..... | <u>94</u> |

Legenda delle definizioni

- **Società o Ente:** Holcim Gruppo (Italia) S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna, 6.
- **Decreto o D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Linee Guida di Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e aggiornato al marzo 2014) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.
- **Strumenti di attuazione / Strumenti attuativi del Modello:** sono costituiti dai principi e dalle prescrizioni contenuti nel Codice di Condotta e nella Policy Landscape di LafargeHolcim, dagli organigrammi aziendali, dalle job description, dal sistema di attribuzione delle deleghe, poteri e procure aziendali (Protocolli generali di controllo), nonché dai sistemi di gestione aziendale e da altre procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Protocolli specifici di controllo).
- **Codice Condotta di LafargeHolcim:** Codice di Condotta adottato dal Gruppo LafargeHolcim, il cui contenuto deve essere osservato da tutti i dipendenti e dai terzi che operano per conto o in nome della Società.
- **LafargeHolcim Policy Landscape:** la Policy Landscape di LafargeHolcim è parte integrante della visione e della missione del Gruppo e consiste in una molteplicità di Politiche, Direttive e Raccomandazioni vincolanti per le società che rientrano nel perimetro di consolidamento di LafargeHolcim.
- **Attività sensibili:** aree, processi, sotto-processi o attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- **Protocolli generali di prevenzione:** presidi di controllo generali che devono essere implementati con riferimento a tutte le attività sensibili del presente Modello 231.
- **Protocolli specifici di prevenzione:** specifici presidi di controllo, definiti all'interno dei sistemi di gestione aziendale e di altre procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, volti a disciplinare le singole attività sensibili e a prevenire la commissione dei reati rilevanti.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società.

Parte generale

1. La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001: quadro normativo

1.1 Prefazione

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, ha introdotto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "Decreto"), così adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche, che si affianca alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato e che mira a coinvolgere, nella sanzione dello stesso, l'Ente nel cui interesse o vantaggio tale reato sia stato compiuto.

Secondo tale disciplina gli enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati in relazione a taluni reati¹ commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, dai soggetti apicali (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente, oppure persone che esercitano di fatto la gestione ed il controllo) e/o dai soggetti a questi subordinati.

¹ Per elenco dettagliato dei reati si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è, tuttavia, esclusa se l'Ente ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") idoneo a prevenire la commissione del reato dal quale scaturirebbe la responsabilità dell'Ente.

1.2 Le sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto contempla sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La *sanzione pecuniaria* è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo di ogni singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le *sanzioni interdittive* si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le conseguenze più gravi per l'operatività del business. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'Ente viene condannato e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti all'altrui attività di

direzione e coordinamento quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive il Decreto prevede ulteriori due sanzioni:

- i. la *confisca*, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- ii. la *pubblicazione della sentenza di condanna*, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

1.3 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente (nei termini già esaminati sopra);
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. oltre che in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/01 (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);

d) qualora si concretizzino i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è Stato commesso il fatto.

1.4 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti previsti dal Decreto sia commesso nella forma del tentativo.

1.5 Esonero dalla responsabilità artt. 6 e 7 del Decreto

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a vantaggio da parte di:

1. persone che rivestono funzione di rappresentanza, amministrazione, o di direzione della società o di una sua unità organizzativa, da persone che esercitano anche di fatto la gestione e o il controllo della stessa ("**soggetti apicali**");
2. soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali ("**soggetti subordinati**").

In particolare, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- I. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- II. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- III. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- IV. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'Ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione

del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba soddisfare i seguenti criteri:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare e sanzionatorio interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 del Decreto dispone inoltre che l'efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.

2.1 Progetto per la definizione e l'aggiornamento del Modello

La Società ha approvato la prima versione del presente Modello con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11 luglio 2008. Il Modello è stato successivamente aggiornato a fronte di mutamenti normativi, degli orientamenti giurisprudenziali progressivamente affermatasi, di modifiche organizzative, delle risultanze dei risk assessment condotti, nonché di una costante verifica sulla funzionalità ed efficacia dello stesso nel corso del tempo.

Ai fini della definizione del Modello e dei suoi aggiornamenti si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001" redatte da Confindustria nella versione aggiornata del marzo 2014, nonché dei position paper emanati dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello recepisce, inoltre, i principi e le prescrizioni contenuti nel Codice di Condotta ed all'interno della Policy Landscape² di LafargeHolcim.

Nell'elaborazione del presente Modello e dei suoi aggiornamenti, la Società si è ispirata ai principi ed ai contenuti del Modello di Holcim Gruppo (Italia) S.p.A. provvedendo ad adattarlo alle caratteristiche della realtà aziendale.

Il Modello della Società, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, disposizioni e protocolli specifici di prevenzione che:

regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto; incidono sul funzionamento interno della società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno.

Il percorso seguito per l'elaborazione del Modello e dei suoi aggiornamenti può essere sintetizzato secondo le seguenti fasi:

- individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili") ed esecuzione del **risk assessment**³ valutando il rischio di commissione degli stessi in relazione alla probabilità che l'illecito possa verificarsi ed al suo impatto;
- analisi del sistema di controllo in essere (i c.d. "protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente") finalizzato a contrastare efficacemente, cioè a ridurre ad un livello ritenuto accettabile, i rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, identificazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo Modello ex D.Lgs. 231/2001 e delle azioni di miglioramento finalizzate a rafforzare il sistema di controllo attualmente implementato (c.d. **gap analysis**);
- definizione del Modello articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 6 del Decreto.

² La Policy Landscape di LafargeHolcim è parte integrante della visione e della missione del Gruppo e consiste in una molteplicità di Politiche, Direttive e Raccomandazioni di Gruppo vincolanti. La Policy Landscape di LafargeHolcim è accessibile al seguente indirizzo <https://connect.lafargeholcim.com/global/policy-landscape>.

³ Il foglio di calcolo in cui viene documentato ed aggiornato il risk assessment costituisce parte integrante del presente Modello.

2.2 Finalità e destinatari

Con l'adozione del presente Modello la Società si impegna ad osservare compiutamente le prescrizioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto, implementando un adeguato sistema di controllo interno finalizzati a prevenire la commissione dei reati.

Quindi, il Modello si propone le finalità che seguono:

diffondere una cultura d'impresa improntata al rispetto della legge e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi contenuti nel Codice di Condotta di LafargeHolcim;

definire un sistema strutturato ed organico di regole di comportamento e di attività di controllo volti a mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o che sono legati alla Società stessa da rapporti contrattuali di altra natura, in merito al contenuto del Modello;

promuovere la cultura del controllo e del risk management;

attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione dei soggetti deputati all'assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;

attuare tutte le misure necessarie al fine di eliminare oppure mitigare il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

Il presente Modello si applica indistintamente a tutti i dipendenti della Società, nonché a coloro i quali, pur essendo soggetti esterni, operano su mandato della stessa o sono legati da rapporti anche di collaborazione, ivi espressamente compresi i soggetti che coprono cariche societarie quali amministratori, sindaci e procuratori.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne il contenuto, le relative disposizioni ed a contribuire all'attuazione del medesimo.

Attraverso l'erogazione di sessioni info-formative, la Società s'impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei soggetti tenuti al suo rispetto, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

La struttura delle sessioni info-formative è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

2.3 Modifiche ed integrazione del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, I comma, lettera a) del Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha competenza esclusiva per l'adozione, modifica ed integrazione del Modello.

In particolare al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di integrare ed aggiornare il Modello qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo che amplino l'ambito di applicazione del Decreto.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione è tenuto a modificare con tempestività il Modello nelle seguenti ipotesi:

- qualora vengano riscontrate significative violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute;
- nel caso si dovessero manifestare significative variazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;

L'OdV deve tempestivamente segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni fatto rilevante dal quale derivi la necessità di revisione ed aggiornamento del Modello. In tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a convocare il Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni opportuna deliberazione di competenza.

3. Organismo di Vigilanza

3.1 Caratteristiche e compiti

In ottemperanza agli artt. 6 e 7 del Decreto il compito di vigilare con continuità in ordine all'efficace funzionamento ed all'osservanza delle prescrizioni del Modello, nonché di proporre e promuoverne l'aggiornamento, è demandato ad un organismo della Società connotato da autonomia, professionalità, indipendenza e continuità di azione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ai fini di cui sopra, e secondo il disposto dell'art. 6, lettera b) del Decreto, la Società, con prima deliberazione dell'11/07/2008 ha nominato l'OdV di Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.

In linea con le raccomandazioni contenute nelle sopra richiamate Linee Guida di Confindustria la società nomina un OdV a composizione plurisoggettiva, formato da almeno

due membri effettivi, oltre al Presidente, libero professionista particolarmente esperto e qualificato nelle materie giuridiche.

Tale composizione è ritenuta idonea in quanto soddisfa i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione. A tal riguardo si evidenzia che:

- l'attività dell'OdV è caratterizzata da autonomi poteri di iniziativa e di controllo, risultando priva da qualsiasi forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della Società e, in particolare, dell'organo dirigente;
- l'OdV occupa la posizione più elevata possibile nella struttura della Società e riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- l'OdV è dotato di autonomi poteri di spesa garantiti dall'attribuzione di un budget annuale⁴;
- la professionalità è assicurata, dalle elevate competenze professionali dei singoli membri dell'OdV⁵;
- la continuità di azione è garantita dalla prevalenza di componenti interni che svolgono sistematicamente l'attività di vigilanza sul Modello.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità (ex art. 2385 c.c.), integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di membro dell'OdV deve rilasciare:

- una dichiarazione scritta nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità meglio definiti nel Codice di Condotta di LafargeHolcim e nelle Linee Guida di Confindustria;
- un impegno formale a mantenere riservate e confidenziali le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in adempimento delle proprie funzioni.

Il verificarsi di una causa di incompatibilità comporta la decadenza automatica da membro dell'OdV. Resta inteso che nel caso in cui il membro nominato dipendente della società, o di una delle società controllate, interrompa per qualsiasi motivo o ragione il rapporto di lavoro,

⁴ Per garantire maggiormente l'autonomia dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, per numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, incarichi di audit, ecc.).

⁵ I membri dell'OdV vengono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali, nelle tecniche di auditing e di analisi di sistemi di controllo interno, di processi aziendali, nonché nelle tematiche ambientali o legate alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

decade ipso facto dalla carica ricoperta, fatta salva la possibilità di una nuova nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca di uno o più membri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di uno dei membri, ed in ogni altro caso analogo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni stesse, deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione al fine di prendere le decisioni conseguenti.

In particolare, all'OdV sono affidati seguenti compiti:

1. verifica dell'efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
2. vigilanza sull'applicazione del Modello, ossia vigilare che i comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello siano coerenti con le disposizioni contenute nello stesso;
3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
4. promozione dell'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui le analisi effettuate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti del suo contenuto.

Sul piano operativo, l'OdV svolge le seguenti attività:

1. effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento che le disposizioni del Modello e dei suoi strumenti attuativi siano efficaci e rispettate, formalizzando inoltre le risultanze delle attività di audit effettuate e predisponendo la relativa reportistica;
2. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché coordinarsi con le altre funzioni aziendali per l'implementazione di un adeguato scambio d'informazioni;
3. accertare l'esistenza di violazioni del Modello e dei suoi Strumenti attuativi, monitorando l'adeguata applicazione delle sanzioni disciplinari come meglio descritto al paragrafo 5 del presente Modello;
4. promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello e nei suoi Strumenti attuativi;
5. comunicare e relazionare periodicamente (almeno semestralmente) il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale circa le attività svolte, le segnalazioni ricevute, gli interventi correttivi e migliorativi del Modello, nonché il loro stato di implementazione;

6. Monitorare periodicamente i canali informativi “dedicati”⁶, diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’OdV:

- a) ha accesso senza limitazioni alle informazioni, ai dati e documenti aziendali che qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali aziendali è tenuto a fornire tempestivamente a fronte di specifiche richieste provenienti dall’OdV;
- b) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che sono interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L’OdV nomina una Segretaria Tecnica 231 cui affidare i seguenti compiti operativi:

predisposizione di quanto necessario per le riunioni dell’OdV (convocazioni, verbali delle riunioni dell’OdV, ecc.);

custodia di tutti gli atti inerenti all’attività dell’OdV (delibere, verbali, esiti di controlli, report inviati e ricevuti, ecc.);

supporto per la gestione dei cosiddetti flussi informativi da e verso l’OdV.

3.2 Reporting dell’OdV verso il vertice societario

L’OdV riferisce nell’esercizio dei compiti assegnati ai seguenti organi aziendali:

- (i) continuamente, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per specifiche esigenze, anche d’urgenza;
- (ii) semestralmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, tramite una relazione, formalizzata all’interno dei Libri Sociali, che illustri almeno le seguenti specifiche informazioni:

- sintesi dell’attività di audit svolte dall’OdV nel periodo di riferimento e delle loro risultanze;
- modifiche del quadro normativo ex D. Lgs 231/2001;
- segnalazioni ricevute in relazione a potenziali violazioni del Modello e/o dei suoi strumenti di attuazione e risultanze delle correlate verifiche;
- procedure disciplinari attivate a seguito di violazioni del Modello e/o dei suoi strumenti di attuazione ed eventuali sanzioni applicate;
- eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto del Modello e/o dei suoi strumenti di attuazione.

⁶ Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 3.2.

Inoltre, annualmente, l'OdV predispone un piano delle attività previste per l'anno successivo che presenta al Consiglio di Amministrazione.

3.3 Obblighi informativi verso l'OdV

I Destinatari del Modello, ognuno per le funzioni e responsabilità di competenza, sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'OdV e secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso. Gli obblighi informativi verso l'OdV rappresentano, infatti, uno strumento necessario allo svolgimento delle attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché di accertamento ex post delle cause che possono aver consentito il verificarsi di un illecito.

Inoltre, i destinatari del Modello devono senza indugio trasmettere all'OdV quanto segue:

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca la commissione di reati, anche nei confronti di ignoti, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
2. le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
3. le notizie riguardanti potenziali violazioni del Modello e dei suoi Strumenti attuativi⁷;
4. sanzioni irrogate per accertate violazioni del Modello e/o dei suoi Strumenti di attuazione;
5. le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
6. gli aggiornamenti del sistema delle deleghe, poteri e procure;
7. le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni e/o fatti censurabili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
8. report finali relativi ad audit effettuati ai fini della certificazione ISO 9001, 14001 e 45001+⁸, nonché quelli relativi ad audit condotti da funzioni del Gruppo LafargeHolcim.

⁷ Si rimanda al paragrafo 5 della Parte Generale del presente Modello per maggiori dettagli sul ruolo dell'OdV in relazione al sistema disciplinare e sanzionatorio rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché a tempistiche e modalità per il suo coinvolgimento.

⁸ La Norma ISO 45001 è stata sviluppata dall'ISO/TC 283 Occupational Health and Safety Management Systems, e pubblicata per la prima volta il 12 marzo 2018. Tale norma permette di superare la norma OHSAS 18001. Anche l'edizione italiana della norma, curata dal GL55 della Commissione Sicurezza UNI/CT 042, è stata pubblicata nella stessa data come UNI ISO 45001: 2018. La denominazione 45001+ intende esplicitamente armonizzare e includere nella norma citata il coacervo delle norme e procedure, anche discendenti dalla Policy Landscape di LafargeHolcim, adottate da Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.

I destinatari del Modello devono trasmettere i dati e le informazioni di cui sopra utilizzando uno dei canali di segnalazione descritti nel paragrafo successivo.

3.4 Modalità di segnalazione di fatti illeciti ai sensi del Decreto

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis ex D.Lgs. 231/2001, tutti i destinatari del Modello possono segnalare all'OdV eventuali violazioni del Modello e/o dei suoi Strumenti attuativi attraverso uno dei seguenti canali:

tramite specifico indirizzo di posta elettronica accessibile solo ai membri dello stesso:

odv.hgi-ita@lafargeholcim.com

oppure attraverso posta ordinaria a:

Organismo di Vigilanza di Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.

Via Volta 1

22046 Merone (CO)

E' necessario che le segnalazioni descrivano in maniera circostanziata i fatti e le persone coinvolte e si fondino su elementi di fatto precisi e concordanti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-quater del Decreto, i segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante per motivi legati alla segnalazione stessa⁹. La riservatezza dell'identità del segnalante è sempre assicurata, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima. Le garanzie contro ogni forma di ritorsione di cui sopra sono estese ai segnalanti in buona fede anonimi che decidano di rivelare la propria identità solo in un secondo momento.

Il sistema disciplinare adottato dalla Società prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

⁹ Per ritorsione ci si riferisce a titolo esemplificativo non esaustivo ad una delle seguenti misure che sono poste in essere dal datore di lavoro o da altri soggetti aziendali nei confronti del segnalante a causa della segnalazione stessa: licenziamento o sottoposizione ad altre sanzioni disciplinari, demansionamento, trasferimento oppure sottoposizione ad altra misura organizzativa aventi effetti negativi, diretti oppure indiretti, sulle condizioni di lavoro del segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza, dal segnalante oppure dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico. L'accesso a tale archivio è consentito solamente ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

Ai sistemi di segnalazione sopra indicati si aggiunge la cosiddetta "LafargeHolcim Integrity Line".

Si tratta di un sistema di reporting e di supporto attraverso il quale i dipendenti delle società del Gruppo possono segnalare, via e-mail o attraverso un servizio telefonico¹⁰, fatti illeciti o potenzialmente illeciti, questioni etiche relative alla conduzione delle attività aziendali ed al rispetto del Codice di Condotta, delle Politiche, delle Direttive di LafargeHolcim, nonché delle leggi vigenti. Tale sistema è gestito dalla Casa Madre, ossia da una struttura esterna al contesto operativo italiano.

Al fine di regolamentare detti rapporti, in data 14 ottobre 2014 è stato sottoscritto un Service Level Agreement, successivamente modificato in data 14 dicembre 2017, tra le società del Gruppo Holcim in Italia e la Casa Madre nel quale, fermo restando i canali preesistenti, la Casa Madre si impegna ad analizzare e gestire, secondo il percorso descritto nel contratto stesso, tutte le segnalazioni pervenute tramite Integrity Line, assicurando un elevato livello di professionalità e competenza, garantendo che siano adottate tutte le misure volte ad una gestione secondo i migliori standard di affidabilità e competenza.

Più precisamente, è previsto un continuo scambio di informazioni tra la Casa Madre e la Società attraverso:

- l'invio di un reporting periodico trimestrale che riepiloga le segnalazioni ricevute nel periodo di competenza, la loro rilevanza ai fini del D.Lgs. 23/2001 nonché le risultanze delle investigazione svolta; ;
- l'inoltro di un report *ad hoc* senza ritardo, e in ogni caso non oltre 5 giorni lavorativi, in ordine a segnalazioni rilevanti fini del D.Lgs. 23/2001 ed altre fattispecie meglio indicate nel Service Level Agreement;

¹⁰ La LafargeHolcim Integrity Line offre al segnalante la possibilità di scegliere tra un servizio di segnalazione telefonico (chiamando il numero **800 7968 39** dai telefoni fissi oppure il numero **12 800 796839** dai telefoni cellulari) oppure accedendo al seguente indirizzo Web <https://integrity.lafargeholcim.com/>.

- l'invio da parte delle società del Gruppo Holcim in Italia alla Casa Madre di segnalazioni rilevanti circa a violazioni, anche solo potenziali, del Codice di Condotta di LafargeHolcim e del Modello.

In merito alla gestione del processo di indagine nel contratto viene anche precisato che: l'OdV rimane parte attiva del processo e potrà infatti chiedere precisazioni, informazioni, e nel caso lo ritenesse necessario, previo coordinamento con la Casa Madre, effettuare autonome attività di indagine;

l'Integrity Line costituisce uno strumento aggiuntivo interno di segnalazione che non modifica il funzionamento dei canali preesistenti.

4. Formazione e Comunicazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei principi e dei contenuti dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, come già espressamente indicato nel paragrafo 2.2. del presente documento, attraverso l'erogazione di sessioni info-formative la Società comunica i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti esterni che operano – anche occasionalmente – per conto della Società in forza di un rapporto contrattuale.

A tale scopo si dà atto che la versione integrale del Modello è a disposizione dei dipendenti sulla Intranet aziendale <https://connect.lafargeholcim.com/switzerland-italy/italian-legislative-decree-2312001>. Sul sito istituzionale italiano di Holcim (www.holcim.it) è invece presente la Parte Generale del presente Modello a disposizione dei Terzi.

5. Sistema disciplinare sanzionatorio

5.1 Contenuto generale

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 lett. e) e dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto, l'implementazione di un adeguato sistema disciplinare¹¹, che contrasti e sia idoneo a sanzionare l'eventuale violazione del Modello e dei suoi Strumenti di attuazione posta in essere da soggetti in posizione apicale e/o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, costituisce un elemento indispensabile del Modello stesso, nonché condizione essenziale per garantire la sua efficacia ed effettività.

In adempimento alle summenzionate disposizioni del Decreto, la Società prevede che, fermo restando l'esercizio del potere disciplinare in capo al datore di lavoro competente, l'OdV, tenuto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, deve essere sempre coinvolto nella procedura di accertamento dell'infrazione in caso di violazione delle disposizioni del Modello e/o dei suoi Strumenti di attuazione.

L'OdV, informato in merito ad un potenziale fatto illecito, oppure a seguito della ricezione della segnalazione ovvero dell'acquisizione di informazioni ottenute nel corso della propria attività di vigilanza e controllo, valuta se risulta essersi effettivamente verificata una violazione del Modello e/o dei suoi Strumenti di attuazione.

Accertata la sussistenza della violazione, l'OdV informa i soggetti competenti per l'attivazione del sistema disciplinare sanzionatorio.

A conclusione del procedimento disciplinare per fatti rilevanti ai sensi del Decreto, il datore di lavoro competente informa l'OdV circa le risultanze dello stesso.

A titolo esemplificativo, costituiscono illeciti disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle disposizioni del Modello e dei suoi Strumenti di attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione al fine di eludere il sistema dei controlli previsto dal Modello e dai suoi Strumenti di attuazione;
- l'ostacolo all'attività di vigilanza dell'OdV;

¹¹ Infatti, in termini generali la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione commessa e dotate di "meccanismi di deterrenza", applicabili in caso di violazione del Modello e degli Strumenti attuativi, ha lo scopo di contribuire a garantire l'efficacia e l'effettività sia del Modello stesso che dell'attività di vigilanza e controllo effettuata dall'OdV.

- impedire l'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta da altri soggetti preposti alla verifica del sistema dei controlli interni della Società;
- violazione delle misure di tutela del segnalante di condotte illecite o inadempienze del Modello, nonché la presentazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema dei controlli interni previsto dal Modello e dei suoi Strumenti di attuazione.

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione delle violazioni si differenziano in relazione alla diversa categoria di destinatario, come meglio specificato nei paragrafi seguenti.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria competente.

5.2 Misure nei confronti di Quadri, Impiegati ed Operai

L'osservanza del Modello e dei suoi Strumenti di attuazione costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'articolo 2104, comma 2, c.c.

La loro violazione da parte dei dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro costituisce illecito disciplinare.

Nei confronti dei soggetti di cui sopra il sistema disciplinare è attuato in conformità all'art. 7 L. 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicato.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto medesimo nemmeno in via provvisoria, potrà essere disposto il licenziamento senza preavviso ex art. 2119 c.c., fermo restando l'osservanza del procedimento disciplinare.

5.3 Misure nei confronti di Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria: pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società dei principi e delle disposizioni previste dal Modello e dai relativi Strumenti di attuazione, nonché l'obbligo che gli stessi facciano rispettare tali principi e prescrizioni ai soggetti a loro subordinati, è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Anche in questo caso, trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato, si provvede ad applicare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili le misure idonee previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

5.4 Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Membri dell'OdV

Se la violazione riguarda Amministratori della Società, l'OdV deve darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione applica nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, il Presidente dell'OdV fornisce immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione, che propone all'Assemblea dei Soci l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenzi stabiliti dalla legge.

Qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV, il Consiglio d'Amministrazione adotterà ogni idoneo provvedimento.

Resta inteso che, nel caso in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore o da parte di un membro dell'OdV che abbia con la Società ovvero con Società appartenenti al Gruppo LafargeHolcim un rapporto con di lavoro subordinato, si applicherà quanto previsto nei paragrafi 5.2 oppure 5.3; nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione troverà attuazione quanto indicato nel paragrafo seguente.

5.5 Misure nei confronti di Terzi

Qualora venga accertata una violazione del Modello e/o degli Strumenti di attuazione da parte di terzi e/o collaboratori esterni, si applicherà la disciplina generale in tema di risoluzione contrattuale.

Parte speciale

1. Reati rilevanti e presidi di controllo 231

1.1 Reati applicabili alla Società

In considerazione del tipo di business esercitato dalla Società, sono considerati rilevanti per la stessa i reati presupposto meglio indicati nella seguente tabella.

| | | |
|---------------------------|---|--|
| <p>Art. 24</p> | <p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) ▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) ▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- | <p>modificato dalla L. n. 161/2017</p> |
| <p>Art. 24-bis</p> | <p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) ▪ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) ▪ Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.) ▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) ▪ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) ▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) ▪ Violazione (.) | <p>aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019</p> |

| | | |
|--------------------|---|--|
| Art. 24-ter | Delitti di criminalità organizzata | aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. n. 69/2015 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) ▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) | |
| Art. 25 | Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione | modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] ▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] ▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] | |
| Art. 25-ter | Reati societari | aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019 |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) ▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) ▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) ▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) ▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) ▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005] ▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) ▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) ▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; articolo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017] ▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017] ▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) ▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) | |
| <p>Art. 25- quater</p> | <p>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</p> | <p>aggiunto dalla L. n. 7/2003</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) ▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) ▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) ▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) ▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) ▪ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) ▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) ▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) ▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) ▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) ▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) ▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) ▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) ▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) ▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) ▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) | |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Art. 25-quinquies | Delitti contro la personalità individuale | aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016 e dal D.Lgs. n. 21/2018 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) | |
| Art. 25-Septies | Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro | aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.) ▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) | |
| Art. 25-Octies | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio | aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricettazione (art. 648 c.p.) ▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) ▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) | |
| Art. 25-Decies | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | aggiunto dalla L. n. 116/2009 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) | |
| Art. 25-Undecies | Reati ambientali | aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) ▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) ▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) ▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) ▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) ▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) ▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137) ▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256) ▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257) ▪ Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259) ▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p. ▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) ▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area | |
| <p>Art. 25-duodecies</p> | <p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> | <p>aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017</p> |
| <p>L. n. 146/2006</p> | <p>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) ▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, ▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) ▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) | |

Non sono invece stati considerati rilevanti per la Società i seguenti reati e delitti:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto) ad eccezione del reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto e punito dall'art. 603 bis c.p;
- reati di abuso mercato (art. 25-sexies del Decreto) ed altri fattispecie in materia di abuso di mercato (art. 187-quinquies TUF);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)
- i reati di razzismo e xenofobia (25-terdecies del Decreto) nonché i reati previsti dall'art. 12 della Legge n. 9/2013, in quanto la Società non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi, né appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa;
- la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto).

Per ciascuna categoria di reato rilevante, il presente documento individua, nella presente Parte Speciale, le attività della Società denominate "sensibili" a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati. Il presente documento prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo.

La Società valuta costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

1.2 Struttura dei presidi di controllo 231

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei processi e delle attività, nonché di valutazione dei rischi esistenti (risk assessment), ha identificato le cosiddette "attività sensibili" (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione applicabili trasversalmente a tutte le attività sensibili, nonché protocolli specifici di prevenzione relativi ad una o più categorie di attività a rischio identificate.

1.3 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, allo Statuto della Società, alle disposizioni contenute nel presente documento, nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta di LafargeHolcim e negli altri Strumenti di attuazione del Modello.

In particolare, con riferimento alle varie tipologie di destinatari e/o controparti, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo successivo i principi individuati nel Codice di Condotta di LafargeHolcim, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello la Società attua inoltre i protocolli di seguito indicati.

1.4 Protocolli generali di prevenzione

Nello svolgimento delle attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, è obbligatorio il rispetto dei seguenti standard generali di prevenzione:

- a) **Segregazione delle attività:** non vi sia identità soggettiva tra chi autorizza, chi esegue, chi contabilizza e chi è tenuto a svolgere i controlli previsti dal sistema di controllo interno della Società;
- b) **Norme:** devono essere adottate specifiche procedure o altre disposizioni¹² formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

¹² Per "Disposizione" s'intende ogni documento aziendale avente contenuto normativo rilevante per le società del Gruppo Holcim in Italia, come meglio specificato nella procedura "Processo autorizzativo e operativo circa l'implementazione di nuove disposizioni".

- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** il sistema di deleghe, procure, poteri di firma e poteri autorizzativi interni deve essere coerente con i ruoli, responsabilità e compiti aziendali assegnati, nonché con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche e finanziarie;
- d) **Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Inoltre, il presente Modello prevede l'obbligo di osservanza dei seguenti protocolli generali di prevenzione:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, job description, procedure, sistemi di gestione aziendale o eventuali disposizioni organizzative;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Società;
- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice di Condotta di LafargeHolcim e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- per le attività sensibili sono implementati ed attuati specifici presidi di controllo ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
 - ✓ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - ✓ informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza delle criticità riscontrate.
- la gestione dei dati da parte della Società è conforme Codice della Privacy e al Regolamento UE 2016/679;

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi premianti ai Dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- le operazioni e transazioni che prevedono l'impiego o l'utilizzo di risorse economiche o finanziarie debbano indicare una causale espressa, essere documentate e registrate in conformità ai principi contabili di riferimento ed al principio di correttezza professionale;
- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative in linea con i ruoli, responsabilità e compiti affidati ai singoli soggetti;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività sensibili, e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

2. Reati contro la pubblica amministrazione: artt. 24 e 25 del Decreto

2.1 Reati applicabili

Si riportano, con sintetica descrizione delle condotte penalmente rilevanti, i reati contemplati dai citati artt. 24 e 25 del Decreto che sono considerati rilevanti per la Società.

Malversazione a danno dello Stato: commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A., distraga dalle finalità cui erano destinate somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse. La condotta è costituita dalla distrazione, vale a dire dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello cui era finalizzato. L'ampia previsione della norma, che comprende i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti, è idonea a tutelare tutte le forme di intervento della P.A. o Comunitarie, quindi sia quelle a titolo gratuito, sia quelle a titolo oneroso ma agevolato.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato, prevista e punita dall'art. 316 ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. La condotta dell'agente può atteggiarsi in due modi, uno commissivo, consistente nell'utilizzare o nel presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, e l'altro omissivo, che si concretizza nella mancata indicazioni di informazioni dovute, vale a dire quelle che, ai sensi delle norme procedurali inerenti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee , prevista e punita dall'art. 640 , comma 2, n.1, c.p. è costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, qualora il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Si tratta di una circostanza aggravante speciale del delitto di truffa, che trova fondamento nel fatto che all'originaria lesione giuridica propria del citato reato si aggiunge quella degli interessi della P.A. Requisito tacito della truffa è il compimento di un atto di disposizione patrimoniale, che può avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio: beni mobili, immobili e diritti, sia reali che di credito. La condotta fraudolenta può assumere forme molto diverse, pertanto difficilmente tipizzabile.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista e punita dall'art. 640 bis c.p., quando gli artifici ed i raggiri sono posti in essere al fine di ottenere contributi,

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, enti pubblici o delle Comunità europee. Appare opportuno evidenziare la differenza con il già considerato reato di cui all'art. 316 bis c.p.: il delitto in argomento punisce la fraudolenta captazione delle erogazioni pubbliche, mentre il secondo censura la condotta successiva all'ottenimento delle erogazioni, consistenti nella loro sottrazione alle finalità cui sono destinate.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, prevista dall'art. 640 ter c.p. e costituita dalla condotta di chi alterando il qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Concussione, prevista dall'art. 317 c.p. (modificato dalla L. 60/2015) è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione prevista e punita dall'art. 318 (articolo modificato dalla L. 3/2019) . stabilisce che Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista e punita dagli artt. 319 c.p. (modificato dalla L. 60/2015) e 321 c.p. Rispondono del reato in argomento, in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, anche nell'ipotesi in cui non rivesta la qualifica di pubblico impiegato, il quale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, nonché colui che dà o promette il danaro o l'altra utilità al P.U. o all'incaricato di pubblico servizio per uno dei fini indicati.

Circostanza aggravanti (art. 319 bis c.p.). La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall'art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto

costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità;

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio;

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;

Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuta un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o per omettere o ritardare il medesimo, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata. La figura in esame prevede pertanto la punibilità di una istigazione non accolta, e più precisamente un tentativo unilaterale di corruzione.

Corruzione in atti giudiziari, prevista e punita dall'art. 319 *ter* (modificato dalla L. 60/2015), quando i fatti di corruzione di cui sopra siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. Risponde di tale reato tanto il P.U. corrotto quanto il suo corruttore. Si ritiene che potrebbero commettere il reato in argomento più agevolmente i soggetti aventi il potere di rappresentare la società avanti l'Autorità Giudiziaria.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri, prevista dall'art. 322-*bis* (articolo modificato dalla L. 3/2019) che ha esteso le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, anche ai soggetti di seguito indicati:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Traffico di influenze illecite, prevista dall'art. 346-bis c.p. (articolo modificato dalla L. 3/2019), stabilisce che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,

ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2.2 Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativo, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la **Pubblica Amministrazione** intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova

in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;

- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il **pubblico ufficiale** è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'**incaricato di pubblico servizio** svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, uffici postali, uffici doganali, ecc.

2.3 Attività sensibili

Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto, sono riportate nell'Allegato A del presente Modello.

2.4 Protocolli specifici di prevenzione

Le operazioni rilevanti ai fini degli artt. 24 e 25 del Decreto sono normate dalla procedura "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione", che definisce ruoli, responsabilità, norme comportamentali e modalità operative di coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex artt. 24 e 25 del Decreto.

A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:

- LH Finance Policy (Politica della Finanza LafargeHolcim)
- LH Accounting, Reporting & Controlling Policy (Politica Contabile, Rendicontazione economico, patrimoniale finanziaria & Controlling LH)
- LafargeHolcim Accounting & Reporting Principles (LHARP)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LafargeHolcim)
- LH Treasury Policy (Politica della Tesoreria LafargeHolcim)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LafargeHolcim)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)
- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH IT Policy (Politica IT LafargeHolcim)
- LH Information Systems User Directive Direttiva (Utenti Sistemi Informativi LafargeHolcim)

- LH Gifts, Hospitality, Entertainment and Travel (GHET) Directive (Direttiva Omaggi, Ospitalità, Intrattenimento e Viaggi LafargeHolcim)

B. *Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:*

- MCS 27 Compliance with payroll and local labor laws
- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification
- MCS 32 Supplier payment processing
- MCS 36 Management of access to IT systems
- MCS 37 Review of IT user access rights to Production IT systems
- MCS 51 Tax risk assessment and reporting
- MCS 52 Tax filings and payments
- MCS 53 Deferred and income tax calculations
- MCS 54 Transfer pricing
- MCS 55 Non-income (indirect) taxes
- MCS 56 Bank relations
- MCS 57 Security, handling and recording of cash and checks
- MCS 58 Secure payment means
- MCS 59 Financial instruments, borrowings and commitments

C. *Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:*

- Gestione dei Rapporti con la PA
- Procedura ispezioni giudiziarie
- Procedura Dawn Raids
- Procedura Third Party Due Diligence
- Conflict of Interest Local Guideline CHITA
- Procedura per le attività di attrazione, selezione e ricerca del personale
- Procedura missione, trattamento, trasferta e rimborso spese
- Procedura regali, ospitalità, donazioni e sponsorizzazioni

Inoltre, l'adozione efficace di un Sistema di Gestione Ambientale realizzato in conformità con la Norma ISO 14001 è ritenuta dalla Società, nelle parti in cui può trovare applicabilità, come uno strumento idoneo a mettere sotto controllo le proprie attività, assicurare che le stesse

siano, dal punto di vista della tutela ambientale, conformi a quanto previsto da leggi, norme e regolamenti locali, nazionali ed europei e organizzare nel complesso l'intera struttura.

3. Reati societari: art. 25-ter del Decreto

3.1 Reati applicabili

Si riportano di seguito i reati previsti dall'art. 25 ter del Decreto (c.d. reati societari), con relativa descrizione della condotta penalmente rilevante.

Giova premettere che la norma in esame ha ad oggetto i reati in materia societaria, previsti dal Codice Civile, commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persona sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

False comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., modificato dalla Legge n. 69/2015 stabilisce che, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori i quali, ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Fatti di lieve entità, previsto dall'art. 2621-bis c.c., stabilisce che "salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. è costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o

comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.. Per tale fattispecie è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 c.c. e costituito dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati, si tratta di una fattispecie delittuosa, derivante dalla novella dell'art. 2635 c.c. che, emendato dalla L. 3/2019, così recita "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non

può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 bis¹³, stabilisce che “chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. è costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. è costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero

¹³ Si tratta di fattispecie introdotta dall'art. 4, co. 1 D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019.

dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La condotta criminosa è altresì riconducibile al fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3.2 Attività sensibili

Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall' art. 25-ter del Decreto, sono riportate nell'Allegato A del presente Modello.

3.3 Protocolli specifici di prevenzione

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-ter del Decreto.

A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:

- LH Finance Policy (Politica della Finanza LH)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LH)
- LH Treasury Policy (Politica della Tesoreria LH)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LH)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)
- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH Gifts, Hospitality, Entertainment and Travel (GHET) Directive (Direttiva Omaggi, Ospitalità, Intrattenimento e Viaggi LH)
- LH Accounting, Reporting & Controlling Policy (Politica Contabile, Rendicontazione economico, patrimoniale finanziaria & Controlling LH)
- LafargeHolcim Accounting & Reporting Principles (LHARP)

- LH Conflict of Interest Directive (Direttiva Conflitto d'Interesse LH)
- LH Insider Dealing Market Disclosure Directive (Direttiva Insider Trading LH)
- LH CAPEX Policy (Politica Spese in Conto Capitale LH)

B. *Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:*

- MCS 3 Conflict of Interest and Related Party Transactions
- MCS 4 Board of Directors Secretarial Requirements
- MCS 18 Classification and depreciation of property, plant & equipment
- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification
- MCS 32 Supplier payment processing
- MCS 41 Compliance with LHARP
- MCS 56 Bank relations
- MCS 57 Security, handling and recording of cash and checks
- MCS 58 Secure payment means
- MCS 59 Financial instruments, borrowings and commitments

Anche se non espressamente menzionati nella lista di cui sopra, sono considerati altresì rilevanti i Minimum Control Standard finalizzati a garantire che tutte le transazioni siano correttamente e tempestivamente rilevate nelle scritture contabili, nonché assicurare che i bilanci, le relazioni ed in generale le comunicazioni sociali forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

C. *Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:*

- Procedura gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Procedura ispezioni giudiziarie
- Procedura Dawn Raids
- Procedura Third Party Due Diligence
- Procedura per le attività di attrazione, selezione e ricerca del personale
- Procedura missione, trattamento, trasferta e rimborso spese
- Procedura regali, ospitalità, donazioni e sponsorizzazioni
- Conflict of Interest Local Guideline CHITA
- CAPEX Policy CHITA

4. Reati Transnazionali e di Criminalità Organizzata: Art. 24-ter del Decreto e L. 146/2006.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria: art. 25-decies del Decreto

Reati con finalità di Terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle Leggi Speciali: Art. 25-quater del Decreto

4.1 Reati applicabili

Reati transnazionali richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n. 146

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l’estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/06, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di

concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/06 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Delitti di Criminalità Organizzata

Associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p., modificato dalla Legge n. 236/2016, stabilisce che: quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniera, previsto dall'art. 416-bis c.p. articolo modificato dalla L. 69/2015,, stabilisce che chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo..

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/98): l'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- “il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): l'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere .

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): l'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E' necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art.24 ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

Reati con finalità di Terrorismo

L'art. 25-quater del Decreto non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (tra gli altri, l'art. 270-bis c.c., associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) ed, al terzo comma, i delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

4.2 Attività sensibili

Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati previsti dagli artt. 24-ter, 25-quater, 25-decies del Decreto e dalla Legge 146/2006, sono riportate nell'Allegato A del presente Modello.

4.3 Protocolli specifici di prevenzione

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex. artt. 24-ter, 25-quater, 25-decies del Decreto e dalla Legge 146/2006.

A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:

- LH Finance Policy (Politica della Finanza LafargeHolcim)
- LH Accounting, Reporting & Controlling Policy (Politica Contabile, Rendicontazione economico, patrimoniale finanziaria & Controlling LH)
- LafargeHolcim Accounting & Reporting Principles (LHARP)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LH)
- LH Treasury Policy (Politica della Tesoreria LH)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LH)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)
- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH Conflict of Interest Directive (Direttiva Conflitto d'Interesse LH)
- LH CAPEX Policy (Politica Spese in Conto Capitale LH)

A. Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:

- MCS 18 Classification and depreciation of property, plant & equipment
- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification
- MCS 32 Supplier payment processing
- MCS 41 Compliance with LHARP
- MCS 44 Reconciliation of Intercompany Balances
- MCS 56 Bank relations
- MCS 57 Security, handling and recording of cash and checks
- MCS 58 Secure payment means

- MCS 59 Financial instruments, borrowings and commitments

B. *Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:*

- Procedura gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Procedura Third Party Due Diligence
- Conflict of Interest Local Guideline CHITA
- Procedura per le attività di attrazione, selezione e ricerca del personale
- Procedura missione, trattamento, trasferta e rimborso spese
- CAPEX Policy CHITA
- Contratti infragruppo con la Società
- Contratto di servizi tra la Società e EBS

5. Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: art. 25-octies del Decreto

5.1 Reati applicabili

Di seguito si riportano i reati previsti dall'art. 25 octies del Decreto, introdotto dal D.Lgs 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014, che a seguito delle analisi condotte risultano essere potenzialmente rilevanti per la Società.

Ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p., stabilisce che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di

particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio: previsto dall'art. 648 bis c.p. , stabilisce che fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita: fattispecie prevista dall'art. 648 ter, stabilisce che Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Reato di autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

5.2 Attività sensibili

Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-octies del Decreto, sono riportate nell'Allegato A del presente Modello.

5.3 Protocolli specifici di prevenzione

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-octies del Decreto.

A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:

- LH Treasury Policy (Politica della Tesoreria LH)
- LH Finance Policy (Politica della Finanza LH)
- LH Accounting, Reporting & Controlling Policy (Politica Contabile, Rendicontazione economico, patrimoniale finanziaria & Controlling LH)
- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LH)
- LH Conflict of Interest Directive (Direttiva Conflitto d'Interesse LH)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LH)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)

- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH Direct Taxation Policy (Politica Tassazione Diretta)
- LH Transfer Pricing Directive (Direttiva Transfer Pricing LH)

B. *Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:*

- MCS 18 Classification and depreciation of property, plant & equipment
- MCS 26 Payroll
- MCS 27 Compliance with payroll and local labor laws
- MCS 28 Employee pension and benefit plans
- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification
- MCS 32 Supplier payment processing
- MCS 41 Compliance with LHARP
- MCS 44 Reconciliation of intercompany balances
- MCS 51 Tax risk assessment and reporting
- MCS 52 Tax filings and payments
- MCS 53 Deferred and income tax calculations
- MCS 54 Transfer pricing
- MCS 55 Non-income (indirect) taxes
- MCS 56 Bank relations
- MCS 57 Security, handling and recording of cash and checks
- MCS 58 Secure payment means
- MCS 59 Financial instruments, borrowings and commitments

C. *Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:*

- Procedura Third Party Due Diligence
- Conflict of Interest Local Guideline CHITA
- CAPEX Policy CHITA
- **Contratti infragruppo con la Società**
- **Contratto di servizi tra la Società e EBS**

6. Delitti contro la personalità individuale: art. 25-quinquies del Decreto

6.1 Reati applicabili

Di seguito si riporta il reato previsto dall'art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dal D.Lgs 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016, che a seguito delle analisi condotte risulta essere l'unico potenzialmente rilevante per la Società.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall'art. 603-bis c.p. , prevede che

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.»

6.2 Attività sensibili

Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-quinquies del Decreto, sono riportate nell'Allegato A del presente Modello.

6.3 Protocolli specifici di prevenzione

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-quinquies del Decreto.

A. *Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:*

- LH Diversity & Inclusion Policy (Politica Inclusione e Diversità LH)
- LH Human Rights Directive (LH Direttiva Diritti Umani)

B. *Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:*

- Procedura per le attività di attrazione, ricerca e selezione del personale

7. Reati di Omicidio Colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e la salute sul lavoro: art. 25-septies del Decreto

7.1 Reati applicabili

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Sanzioni

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

1. in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
2. salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto

di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

3. in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

7.2 Premessa - Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
 - un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.
- Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 e smi (oggi ISO 45001: 2018) si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti”

7.3 Attività sensibili

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell’ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell’organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Società ha reputato strategico fare riferimento agli strumenti di controllo e di gestione di cui è dotata ed in particolare:

- il documento di valutazione dei rischi redatto dal datore in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza di cui all’ art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- il sistema di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato in accordo con la Norma BS OHSAS 18001:2007.

Attraverso la valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni ove, ragionevolmente, è possibile si manifestino degli eventi lesivi.

L’adozione efficace di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro realizzato in conformità con la Norma BS OHSAS 18001:2007 è riconosciuta dal legislatore, nelle parti in cui può trovare applicabilità, come una modalità atta a cogliere gli obiettivi di corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro; pertanto, così come previsto dall’art. 30, D.Lgs. 81/2008, un modello organizzativo realizzato secondo tale norma risulterebbe presumibilmente conforme ai fini esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La Società, attraverso l'implementazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza, definito in accordo con la Norma BS OHSAS 18001:2007, si è fissata l'obiettivo di mettere sotto controllo le proprie attività, controllare che le stesse siano, dal punto di vista della tutela della sicurezza e salute, conformi a quanto previsto da leggi, norme e regolamenti locali, nazionali ed europei e organizzare nel complesso l'intera struttura.

Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-quinquies del Decreto, sono riportate nell'Allegato A del presente Modello.

7.4 Protocolli specifici di prevenzione

Il sistema di controllo interno rilevante ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-septies del Decreto è costituito dall'efficace adozione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza, realizzato in conformità alla Norma BS OSHAS 18001:2007, ed integrato dagli Health & Safety Group Standards and Guidance di LafargeHolcim. Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza è ritenuto dalla Società come uno strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi di corretta gestione della salute e sicurezza, pertanto come previsto dall'art. 30, D.Lgs. 81/2008, considerato conforme ai fini esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencati gli elementi di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate che rappresentano i processi costitutivi del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza (Pianificazione, Attuazione e funzionamento, Controllo e azioni correttive, Riesame della Direzione):

i. Pianificazione

- *Politica e obiettivi*: esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere.
- *Piani di miglioramento e d'investimento*: esistenza di Piani di Miglioramento e/o Piani di Investimento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, approvato dalla Direzione.
- *Normativa aziendale - Prescrizioni legali ed altre prescrizioni*: esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità che devono essere adottati

ii. Attuazione e funzionamento

In merito all'organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza, gli elementi di controllo specifici sono:

- *Norme e documentazione del sistema*: esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità e compiti nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuali, Procedure, Istruzioni operative etc. cfr LafargeHolcim Policy Landscape) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali.
- Organizzazione e Responsabilità*
- *Datore di Lavoro (DdL)*
 - *RSPP*
 - *Medico Competente*
 - *Incaricati delle Emergenze*
- *Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli, responsabilità e compiti*: esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali.
 - *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*: esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite.
 - *Controllo operativo*
 - *affidamento compiti e mansioni*: l'esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DdL
 - *Dispositivi di protezione individuale (DPI)*: esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali.
 - *Gestione delle emergenze*: esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.
 - *Gestione del rischio incendio*: esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi.
 - *Riunioni periodiche*: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti, la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

- *Consultazione e comunicazione*: esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza.
- *Informazione e Formazione*: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- *Rapporti con Terzi (fornitori e loro dipendenti/collaboratori)*
- *informazione e coordinamento*
- *qualifica*
- *clausole contrattuali*
- *monitoraggio: Gestione degli asset*: esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza.

iii. **Controllo e azioni correttive**

Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici:

- *Misura e monitoraggio delle prestazioni*
 - *infortuni*
 - *altri dati (diversi da infortuni e incidenti): cause/controversie: Audit*: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza.
- iv. *Reporting*: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e la Direzione. **Riesame della Direzione**
- Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda: **Conduzione del processo di riesame**

8. Delitti informatici: 24-bis del Decreto

8.1 Reati applicabili

Di seguito si riportano i reati previsti dall'art. 25 bis del Decreto, introdotto dal L. 48/2008 e modificato dalla D.Lgs. n. 7 e 8/2016, che a seguito delle analisi condotte risultano essere rilevanti per la Società

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) del codice penale prevede che Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o

altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p. così come modificato dal D. Lgs 7/2016)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p. così come modificato dal D. Lg.s 7/2016)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”..

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p. così come modificato dal D. Lg.s 7/2016)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La novella del 2016 ha altresì previsto che ***“se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”***.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p. così come modificato dal D. Lg.s 7/2016)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La novella del 2016 ha altresì previsto che ***“se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”***.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

8.2 Attività sensibile

Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 24-bis del Decreto, sono riportate nell'Allegato A del presente Modello.

8.3 Protocolli specifici di prevenzione

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-quinquies del Decreto.

A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:

- LH IT Policy (Politica IT LH)
- LH Information System User Directive (Direttiva Utente sistema informativo LH)
- LH Human Resources IT Security Directive (Direttiva Sicurezza IT Risorse Umane LH)
-

B. Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:

- MCS 36 Management of access to IT systems
- MCS 37 Review of IT user access rights to Production IT systems
- MCS 38 Security configuration settings
- MCS 39 Data backup, storage and restoration process
- MCS 40 Managing changes to IT systems

C. Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:

- Procedura firma digitale e smart card

- Master Service Agreement Holcim Service EMEA¹⁴ & Holcim (Italia) S.p.A

9. Reati Ambientali – art. 25-undecies del Decreto

9.1 Reati applicabili

In data 1 agosto 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177, il D. Lgs. 121/11, che ha introdotto, con l'art. 25-undecies, i reati ambientali nel c.d. “catalogo” dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e delle Imprese.

Il Decreto, adottato in attuazione della Legge Delega 4 giugno 2010, n. 96 ed in recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

I reati ambientali di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.),
- reati di cui all'art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi di acque reflue;
- reati di cui all'art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata,
- reati di cui all'art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifica di siti;
- reati di cui all'art. 258, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- reati di cui agli artt. 259 e 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- reati di cui all'art. 260-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di tracciabilità dei rifiuti;

¹⁴ Holcim Service EMEA (ora European IT Services) ha implementato un Sistema di Gestione sulla Sicurezza delle Informazioni, per il quale ha conseguito la certificazione ISO27001, definendo un framework strutturato di policy e procedure per la gestione dello stesso.

- reati di cui all'art. 279, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni in atmosfera e superamento dei valori limite;
- reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6, Legge 7 febbraio 1992, n. 150, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- reati di cui all'art.3, Legge 23 dicembre 1993, n. 549, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono;
- reati di cui agli artt.8 e 9, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.

Preliminarmente, occorre evidenziare che molte delle fattispecie che costituiscono il reato "presupposto" per la responsabilità amministrativa sono di natura contravvenzionale e sono quindi contestabili anche in caso di colpa, come definita dall'art. 43 del c.p.

A tale riguardo, si rammenta che un reato è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto o prevedibile, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Di seguito si riporta una schematica descrizione dei reati "presupposto".

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La fattispecie sanzionata dal nuovo articolo 727-bis del codice penale consiste nell'uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (primo Comma), ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (secondo Comma).

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero nel suo deterioramento che ne comprometta lo stato di conservazione: la condizione di rilevanza è che l'azione determini conseguenze su di un sito protetto.

Scarico di acque reflue industriali (D.Lgs 152/06, art. 137)

In relazione a tale previsione occorre distinguere le seguenti fattispecie:

- Comma 2. Scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
- Comma 3. Scarico in violazione dell'autorizzazione di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
- Comma 5. Superamento limiti di legge nello scarico di acque reflue industriali
- Comma 11. Divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
- Comma 13. Scarico in acque di mare

Le singole condotte richiamate dal Comma 2, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

- nell'apertura ovvero effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
- nell'effettuazione ovvero mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo.

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia e riguarda non solo la condotta positiva di "scaricare" ma anche quella inattiva di "mantenere lo scarico".

La condotta di cui al Comma 3 sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli articoli 107, Comma 1 e 108, Comma 4.

La condotta di cui al Comma 5 sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali pericolose, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del DLgs. n. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità

competente a norma dell'articolo 107, Comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5.

La condotta di cui al Comma 11 sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104.

La condotta di cui al Comma 13 sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in primis, la Convenzione Marpol 73/78).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256)

In relazione a tale previsione occorre distinguere le seguenti fattispecie:

- Comma 1. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
- Comma 3. Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
- Comma 5. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.
- Comma 6, primo periodo. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Il Comma 1 disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

Il Comma 3 attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate.

Il Comma 5 sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187, Comma 1, Codice dell'Ambiente.

Il Comma 6 punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, Comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente.

Bonifica dei siti (D.Lgs 152/06, art. 257)

La norma obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni

soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente.

Il Comma 2 prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose .

E' anche punita la mancata comunicazione all'autorità competente dell'avvenuto inquinamento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258)

Il Comma 4, seconda parte, dell'articolo 258, Codice dell'Ambiente, punisce, penalmente, le due seguenti condotte illecite:

- la predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- l'uso di un certificato contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore.

Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, artT. 259-260)

L'articolo 259, Comma 1, sanziona due distinte condotte illecite:

- il traffico illecito di rifiuti;
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'Allegato II (c.d. Lista Verde) del Regolamento CEE 1 febbraio 1993 n. 259, effettuata in violazione dell'articolo 1, Comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte, si evidenzia che l'articolo 26 del Regolamento CEE fornisce una definizione di "traffico illecito", penalmente rilevante, individuandolo in "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti".

La condotta di cui all'articolo 260, riguarda le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e presenta una struttura articolata ed estremamente complessa che può riguardare la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione e comunque la gestione di rifiuti.

Il Comma 2 dell'articolo 260, Codice dell'Ambiente, prevede una fattispecie aggravata del reato sanzionato nel primo Comma dello stesso articolo 260, nell'ipotesi in cui l'attività di gestione dei rifiuti abbia come oggetto rifiuti ad alta radioattività.

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (D.Lgs 152/06, art. 260-bis)

Il Comma 6 dell'articolo 260-bis sanziona due condotte illecite:

- falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il secondo periodo del Comma 7 dell'articolo 260-bis sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse omissso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di rifiuti pericolosi è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso Comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del Comma 7 sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il Comma 8 sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Si rileva che, al momento attuale, il SISTRI non è operativo per effetto di norme che ne hanno disposto il rinvio dell'entrata in funzione.

Emissioni in atmosfera e superamento dei valori limite (D.Lgs 152/06, art. 279)

La norma sanziona il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente, compiuto (si veda Comma 2) da chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, Codice dell'Ambiente, dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'Ambiente o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Reati correlati al commercio di animali in via di estinzione, all'uccisione e abbandono di animali, al danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e alla deturpazione di bellezze naturali (L. 150/92, artt. 1, 2, 3-bis e 6)

Le condotte di cui al Comma 1 degli articoli 1 e 2 della Legge n. 150/92 sono le seguenti:

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi in quanto rilasciati sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti necessari. Il riferimento è ai certificati e/o licenze rilasciati dagli organi di gestione dei singoli Stati membri, in attuazione del Regolamento CE n. 338/97;
- inosservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificate in una licenza o in un certificato;
- utilizzo degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporto o transito, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o certificato prescritti dalla normativa comunitaria sopra richiamata oppure, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
- detenzione, utilizzazione per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui ai soli Allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97.

Il secondo comma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 150/92, prevede un'aggravante per il caso di recidiva e commina la sanzione accessoria della sospensione della licenza qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Ai fini della responsabilità amministrativa prevista dall'articolo 25 -undecies del Decreto, rilevano i reati del codice penale richiamati dal Comma n. 1, in relazione alla falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, ovvero alla comunicazione di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, ovvero ancora all'utilizzo di certificati o licenze falsi o alterati. Si tratta, in particolare, dei delitti di cui al Libro Secondo, Titolo VII, Capo III del codice penale (Falsità in atti, di cui agli articoli dal 476 al 493-bis).

Le condotte sanzionate sono variegata e coprono le diverse ipotesi di falsità (materiale o ideologica) in atti commesse dal privato o dal pubblico ufficiale in relazione ai certificati, licenze o altri documenti rientranti nella disciplina di cui alla Legge n. 150/92.

La norma in esame sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Reati relativi alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono (L. 549/93, art. 3)

I comportamenti disciplinati dall'articolo 3 della Legge n. 549/93 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge n. 549/1993.

Inquinamento doloso o colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, artt. 8 e 9)

Le fattispecie sanzionate dagli articoli 8 e 9 del DLgs n. 202/2007 differiscono tra loro unicamente per quanto attiene all'elemento soggettivo della condotta ed alle sanzioni previste. Nel primo caso, infatti, è richiesto il dolo del soggetto agente, mentre nel secondo caso è sufficiente la colpa.

La condotta vietata consiste nel versare in mare o nel causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide

nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'Allegato A alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal Decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983.

9.2 Attività sensibili

Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-undecies del Decreto, sono riportate nell'Allegato A del presente Modello.

9.3 Protocolli specifici di prevenzione

Il sistema di controllo interno rilevante ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-undecies del Decreto è imperniato sull'efficace adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, realizzato in conformità alla Norma ISO 14001:2015¹⁵.

Il Sistema di Gestione Ambientale di cui si è dotato la Società rappresenta un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo per la prevenzione e consapevole gestione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto. Inoltre, il sistema di controllo interno implementato dalla Società è anche basato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex 25-undecies del Decreto.

A. *Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:*

- LH Environmental Policy (Politica Ambientale LafargeHolcim)
- LH Environmental Directive (Cement) (Direttiva Ambientale (Cemento) LafargeHolcim)
- LH Water Directive (Direttiva Acque LafargeHolcim)

10. Impiego di cittadini di paesi il cui soggiorno è irregolare: Art. 25-duodecies del Decreto come modificato dall'art. 30, comma 4, Legge 161/2017

¹⁵ Il Sistema di Gestione Ambientale della Società fa riferimento anche alle seguenti norme:
UNI EN ISO 14004:2005 – “Sistemi di gestione ambientale – Linee guida generali sui principi, sistemi e tecniche di supporto”.
UNI EN ISO 19011:2012 – “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”.

10.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il reato di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall' art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Inoltre, la predetta fattispecie criminosa punisce la condotta di chi, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, rispettivamente:

- i. “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente” alle condizioni prescritte dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Testo Unico sull'immigrazione;
- ii. “al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme”, previste all'art. 12, comma 5 del Testo Unico sull'immigrazione.

10.2 Attività sensibili

Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-duodecies del Decreto, sono riportate nell'Allegato A del presente Modello.

10.3 Protocolli specifici di prevenzione

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex. art. 25-duodecies del Decreto.

A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:

- LH Anti-Bribery and Corruption Policy (Politica Anticorruzione LH)
- LH Third Party Due Diligence Directive (Direttiva Valutazione delle Terze Parti LH)
- LH Procurement Policy (Politica Acquisti LH)
- LH Code of Business Conduct for Suppliers (Codice di Condotta per Fornitori LafargeHolcim)
- LH Conflict of Interest Directive (Direttiva Conflitto d'Interesse LH)

B. Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:

- MCS 29 Management of supplier master data
- MCS 30 Supplier qualification

C. Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:

- Procedura per le attività di attrazione, selezione e ricerca del personale
- Procedura Third Party Due Diligence
- Conflict of Interest Local Guideline CHITA

Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati previsti dall'art. 25 - *quinquiesdecies* del Decreto:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, reato previsto dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, reato previsto dall'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, reato previsto dall'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili**, reato previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, reato previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 75/2020 di attuazione della c.d. "Direttiva PIF" (evasione di IVA non inferiore a 10 milioni di euro, qualora il reato sia commesso in più di uno Stato Membro dell'UE), ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono considerati applicabili alla Società anche i seguenti ulteriori reati:

- **delitti di dichiarazione infedele**, reato previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- **delitti di omessa dichiarazione**, reato previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Allo stesso tempo punisce chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila;
- **delitti di indebita compensazione**, reato previsto dall'art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

I contratti di servizio e attività sensibili in service

Alcune delle attività elencate nel paragrafo seguente sono gestite dalle strutture aziendali appartenenti ad Holcim (Italia) S.p.A. Tali attività sono svolte in forza di contratti di service che regolano formalmente le prestazioni di servizi intercompany, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate e ai relativi corrispettivi. Tali contratti prevedono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio dalle società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società erogante il servizio (in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società beneficiaria per quanto di competenza) e da parte delle Strutture competenti attraverso l'attuazione di audit in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

In considerazione di quanto sopra, e in ragione del ruolo svolto dalla Società, nell'individuazione e nella conseguente mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati sono state evidenziate le attività sensibili gestite in service.

Attività sensibili

Attraverso un'attività di *control and risk self assessment* che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni reati previsti dall'art. 25 - *quinqüesdecies* del Decreto:

- TRIB_1. Gestione della fiscalità diretta ed indiretta;
- TRIB_2. Gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione in materia fiscale, civilistica e giuslavoristica (es. predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione della dichiarazione dei sostituti di imposta, adempimenti relativi l'amministrazione del personale, ecc.);
- TRIB_3. Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nel bilancio, nella relazione sulla gestione, nelle comunicazioni sociali e negli altri documenti dell'impresa;
- TRIB_4. Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni, rifiuti, commodities o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della *vendor list*;
- TRIB_5. Operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- TRIB_6. Gestione delle note spese;
- TRIB_7. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, anche tramite professionisti esterni;
- TRIB_8. Gestione di iniziative socio culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni e di servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità;
- TRIB_9. Individuazione e realizzazione di investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (es. acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, acquisto cespiti, etc.);
- TRIB_10. Gestione delle operazioni straordinarie, dei conferimenti, nonché delle operazioni sulle partecipazioni e sul patrimonio (capitale, riserve ed utile);
- TRIB_11. Sottoscrizione ed esecuzione dei contratti infragruppo;
- TRIB_12. Gestione dei presidi dei sistemi informativi.

Si precisa che le attività sensibili TRIB_1, TRIB_2, TRIB_3, TRIB_4, TRIB_5, TRIB_6, TRIB_8, TRIB_9, TRIB_10, TRIB_11 e TRIB_12 sono gestite parzialmente in service da Holcim (Italia) S.p.A.

Protocolli generali di prevenzione

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti protocolli generali di prevenzione.

È fatto obbligo ai soggetti impegnati nelle aree sensibili rispetto ai reati tributari di osservare in modo rigoroso le disposizioni di legge.

A questi fini è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, a ciascun dipendente e collaboratore della Società, è fatto divieto di:

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti;
- omettere la presentazione di una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ove sussiste uno specifico obbligo normativo;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Protocolli specifici di prevenzione

Il sistema di controllo interno implementato dalla Società è fondato sull'applicazione di Politiche e Direttive di Gruppo (appartenenti alla cosiddetta LafargeHolcim Policy Landscape), dei cosiddetti Minimum Control Standard (MCS) emessi dalla funzione Group

Internal Control, nonché di ulteriori procedure definite a livello locale ritenute rilevanti ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati ex art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto.

- A. Elenco Politiche e Direttive del Gruppo LafargeHolcim (LH) rilevanti:
- LH Treasury Policy
 - LH Directive - Third Party Due Diligence Directive
 - LH Commercial Documentation Directive
 - LH Anti-Bribery and Corruption Policy
 - LH Direct Taxation Policy
 - LH Transfer Pricing Directive (Intercompany Overland Transfers of Clinker, Cementitious in Europe)
 - LH IT Policy
 - LH Information System User Directive
 - LH Human Resources IT Security Directive
- B. Elenco LafargeHolcim Minimum Control Standard (MCS) rilevanti:
- MCS 51 Tax risk assessment and reporting
 - MCS 52 Tax filings and payments
 - MCS 53 Deferred and income tax calculations
 - MCS 54 Transfer pricing
 - MCS 55 Non-income (indirect) taxes
- C. Elenco procedure ed altri documenti locali rilevanti:
- Procedura Third Party Due Diligence
 - Procedura missione, trattamento, trasferta e rimborso spese
 - Procedura regali, ospitalità, donazioni e sponsorizzazioni

Ulteriori protocolli specifici di prevenzione

Per quanto concerne attività sensibile **Gestione della fiscalità diretta ed indiretta**, i protocolli prevedono che:

- siano utilizzati idonei strumenti che permettano la determinazione della base imponibile e dell'imposta ai fini IRES e IVA;
- siano svolti controlli volti a verificare l'accuratezza dei dati inseriti ai fini del calcolo dell'obbligazione tributaria;
- gli strumenti utilizzati per il calcolo dell'obbligazione tributaria siano periodicamente aggiornati in relazione alle novità fiscali intervenute, alle opzioni fiscali esercitate dalla Società e ad altri eventi di rilevanza fiscale;
- sia garantita la segregazione tra chi predispone i prospetti di calcolo delle imposte, chi li verifica e chi è dotato di idonei poteri per la successiva approvazione;
- i fatti rilevanti in materia fiscale siano rappresentati all'interno di un prospetto di monitoraggio che permetta la ricostruibilità, la verifica e la tracciabilità delle scelte operate anche a posteriori;

- siano svolte periodicamente delle analisi atte alla verifica dell'incidenza delle variazioni fiscali ai fini IRES attraverso un raffronto con il periodo d'imposta precedente;
- il calcolo degli acconti e del saldo IRES sia svolto sulla base di driver consolidati verificando la natura degli eventuali scostamenti rispetto agli anni precedenti;
- siano individuati i soggetti responsabili di verificare che la somma dell'IVA acquisti e dell'IVA vendite coincida con il saldo dei conti di contabilità generale riepilogativi;
- i codici IVA movimentati nel periodo di liquidazione siano controllati attraverso il confronto con i codici movimentati nei periodi precedenti;
- siano previsti controlli periodici sulla correttezza dei codici IVA utilizzati per la registrazione delle fatture e sui trattamenti IVA applicabili alle operazioni attive effettuate;
- sia effettuata una valutazione dei crediti IVA iscritti in bilancio;
- i rapporti con terzi soggetti che assistono la Società nel calcolo dell'obbligazione tributaria e nel controllo e nella verifica della correttezza dei dati utilizzati siano regolati da accordi scritti in cui siano chiaramente descritte le attività erogate a favore della stessa; inoltre, l'accordo preveda che le stesse devono avvenire nel rispetto delle disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società e del Codice di Condotta di LafargeHolcim.

Per quanto concerne l'attività sensibile **Gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione in materia fiscale, civilistica e giuslavoristica (es. predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione della dichiarazione dei sostituti di imposta, adempimenti relativi l'amministrazione del personale, ecc.)** i protocolli prevedono che:

- sia prevista una calendarizzazione preventiva delle obbligazioni e delle scadenze tributarie rilevanti per ciascun periodo fiscale;
- siano predisposti dei prospetti di confronto con i dati dell'esercizio precedente al fine di evidenziare i principali fenomeni, in termini di significatività e di complessità di valutazione, che hanno caratterizzato la determinazione dell'imponibile e l'elaborazione della dichiarazione;
- siano svolti controlli per verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei prospetti delle dichiarazioni fiscali, prima di presentarli alla firma dei soggetti responsabili;
- sia assicurata, anche con il supporto di soggetti terzi, autonomi ed indipendenti, la verifica della corretta predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- sia prevista la predisposizione di un "fascicolo annuale" che contenga:
 - le stampe dei principali dettagli delle dichiarazioni;
 - la documentazione a supporto delle elaborazioni e dei calcoli effettuati;
 - l'originale della dichiarazione e la ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate;
 - la documentazione inerente al calcolo degli acconti di imposta.

Per quanto concerne l'attività sensibile **Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nel bilancio, nella relazione sulla gestione, nelle comunicazioni sociali e negli altri documenti dell'impresa**, si rimanda ai protocolli specifici di prevenzione relativi al paragrafo 3. *Reati societari: art. 25-ter del Decreto*. Inoltre, i protocolli prevedono che i protocolli prevedono che:

- il sistema amministrativo contabile assicuri che non possano essere eseguite scritture contabili nei periodi chiusi e che impedisca la duplice registrazione di un documento nello stesso esercizio;
- siano verificati, con cadenza periodica, i saldi di contabilità generale con i relativi partitari per garantirne la quadratura;
- sia verificata, in caso di richiesta di apertura o modifica di un conto del piano di contabilità generale:
 - la completezza e accuratezza delle informazioni riportate nella richiesta;
 - la presenza di autorizzazione da parte di un soggetto abilitato;
 - la coerenza delle informazioni indicate rispetto all'esigenza rilevata;
- sia verificata, in caso di una rilevazione contabile:
 - la coerenza rispetto ai principi contabili di riferimento;
 - l'accuratezza, attraverso il ricalcolo della stessa o il confronto con la documentazione di supporto ricevuta dal soggetto che ha determinato la scrittura (es. fatture, contratti, ecc.);
 - la completezza delle informazioni contabili indicate nella richiesta di registrazione;
- il sistema amministrativo contabile sia configurato in modo tale da:
 - non consentire la registrazione della fattura/nota di variazione se non sono stati inseriti i campi contabilmente e fiscalmente rilevanti;
 - garantire la corretta esecuzione delle scritture contabili;
 - garantire la corretta applicazione del bollo virtuale nei casi previsti dalla legge;
 - verificare la corretta indicazione del fornitore (conforme a quanto stabilito nel contratto/ordine di acquisto), del numero e della data fattura;
 - garantire che gli elementi richiesti (es. corretta descrizione del trattamento ai fini IVA) siano correttamente indicati;
 - garantire, per le fatture pervenute da fornitore estero e nei casi in cui è necessario emettere autofattura, che la registrazione dei documenti avvenga nella corretta applicazione delle disposizioni di legge (e.g. regole di inversione contabile, verifica della valuta utilizzata in fattura e del relativo tasso di cambio) e che le condizioni di pagamento applicate siano conformi a quanto stabilito nel contratto o a quanto comunicato dal referente;
- siano definite le responsabilità, i termini e le modalità di archiviazione della documentazione fiscale e contabile obbligatoria (es. libro giornale, registri IVA).

Per le operazioni riguardanti **Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni, rifiuti, commodities o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e**

gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della *vendor list* i protocolli prevedono che:

- siano garantiti e chiaramente definiti, nel processo di gestione dell'anagrafica fornitori, i seguenti aspetti:
 - identificazione delle funzioni aziendali da cui possono prevenire le richieste di apertura, integrazione, modifica o cancellazione di fornitori in anagrafica;
 - definizione di un set minimo di dati necessari per l'apertura dell'anagrafica (e.g. nome fornitore; indirizzo: via, località, paese, regione; partita IVA, dati del rappresentante fiscale, ecc.);
 - identificazione delle evidenze documentali a supporto;
 - definizione di un iter approvativo per autorizzare l'inserimento, la modifica, la disabilitazione o la cancellazione dei fornitori;
- siano assicurate lo svolgimento di verifiche circa la coerenza e la correttezza dei dati forniti dal fornitore;
- siano svolte verifiche su esistenza, operatività e sede/residenza fiscale dei fornitori preliminarmente all'instaurazione di qualsivoglia rapporto (es. richiesta visura camerale, richiesta bilanci, analisi di fatturato e numero di addetti, verifica correttezza P.IVA, etc.).

Per le operazioni riguardanti la **operazioni di gestione delle risorse finanziarie**, si rimanda ai protocolli di prevenzione individuati nella Parte Speciale - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto), Reati Societari (art. 25-ter del Decreto), Reati Transnazionali (art. 24-ter del Decreto), Reati di criminalità organizzata (Legge 146/2006), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto), Reati con finalità di Terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle Leggi Speciali art. 25-quater del Decreto, Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies del Decreto).

Per le operazioni riguardanti la operazioni di **gestione delle note spese**, si rimanda ai protocolli di prevenzione individuati nella Parte Speciale - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e Reati Societari (art. 25-ter del Decreto).

Per quanto concerne l'**Individuazione e realizzazione di investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (es. acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, acquisto cespiti, etc.)** e la **Gestione delle operazioni straordinarie, dei conferimenti, nonché delle operazioni sulle partecipazioni e sul patrimonio (capitale, riserve ed utile)** i protocolli prevedono che:

- sia previsto il coinvolgimento dei referenti interni in ambito amministrazione e fiscale affinché siano valutati preventivamente i riflessi fiscali dell'operazione e la necessità di acquisire eventuali pareri indipendenti;
- prima di effettuare qualsiasi operazione di costituzione e/o acquisizione del controllo, anche in via indiretta, di società o enti assimilabili aventi sede legale in

uno Stato estero, deve essere preventivamente verificato che lo Stato in cui la società ha sede (a) garantisca un regime di trasparenza dell'informazione societaria compatibile con il regime di trasparenza in materia garantito dagli Stati dell'Unione Europea; (b) non sia presente nell'elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. "black list");

- nelle ipotesi di costituzione e/o acquisizione del controllo, anche in via indiretta, di società o enti assimilabili che abbiano la propria sede in Stati esteri che non garantiscano la trasparenza societaria devono essere espresse le ragioni di natura imprenditoriale che giustificano l'operazione.

Per le operazioni riguardanti la **Sottoscrizione ed esecuzione dei contratti infragruppo** i protocolli prevedono che:

- siano definite le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le altre Società del Gruppo individuando specifici indicatori volti ad intercettare operazioni anomale;
- sia garantita, per le fatture ricevute o emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e servizi infragruppo (comprese le transazioni effettuate con parti correlate residenti) che la registrazione contabile è effettuata successivamente alla verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse (con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura) ai contratti.

Per le operazioni riguardanti **Gestione dei presidi dei sistemi informativi** i protocolli prevedono che:

- siano adottate procedure che definiscono le attività di backup delle scritture contabili obbligatorie (frequenza, numero di copie, periodo di conservazione, ecc.);
- siano adottati piani di Disaster Recovery al fine di garantire la continuità dei sistemi informatici utilizzati per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

ALLEGATO “A” – Matrice attività sensibili e reati 231 applicabili

Nella matrice si riporta il dettaglio delle attività sensibili e strumentali individuate dalla Società associate ai reati applicabili che potrebbero essere potenzialmente commessi.

Gli acronimi relativi alle categorie di reato riportate nella matrice sottostante sono illustrati in dettaglio nell'allegato “B” del presente Modello.

Le attività sensibili, il cui indicatore “ID” è contraddistinto da un asterisco “*”, sono gestite in service da Holcim (Italia) S.p.A.

| ID | Attività sensibili | Categoria di Reato | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | PA | SOC | TCT | RRA | PI | S&S | INF | AMB | CIT | TRIB |
| 1* | Gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione in materia fiscale, civilistica e giuslavoristica (es. predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione della dichiarazione dei sostituti di imposta, adempimenti relativi l'amministrazione del personale, ecc.) | v | – | – | – | – | – | – | – | – | v |
| 2 | Gestione dei rapporti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio anche nell'ambito di verifiche ispettive e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione | v | v | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3* | Operazioni di gestione delle risorse finanziarie | v | v | v | v | – | – | – | – | – | v |
| 4 | Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali | v | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5* | Selezione, assunzione e gestione del personale (compresa la gestione delle politiche incentivanti e il processo di valutazione del personale) | v | v | v | – | v | – | – | – | v | – |
| 6* | Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, anche tramite professionisti esterni | v | v | v | – | – | – | – | – | – | v |
| 7* | Gestione del contenzioso giuslavoristica anche tramite professionisti esterni | v | v | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8* | Attività di approvvigionamento e affidamento di appalti condotta con fornitori di beni, rifiuti, commodities o servizi (incluse consulenze e altre prestazioni professionali), comprensive delle attività di selezione, valutazione e gestione dei fornitori/appaltatori nonché della definizione della <i>vendor list</i> | v | v | v | v | – | – | – | – | v | v |
| 9 | Gestione degli accessi a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione; | v | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| ID | Attività sensibili | Categoria di Reato | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | PA | SOC | TCT | RRA | PI | S&S | INF | AMB | CIT | TRIB |
| 10* | Gestione delle note spese | V | V | – | – | – | – | – | – | – | V |
| 11* | Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nel bilancio, nella relazione sulla gestione, nelle comunicazioni sociali e negli altri documenti dell'impresa | – | V | – | – | – | – | – | – | – | V |
| 12 | Attività in potenziale conflitto di interessi ed in genere nelle attività potenzialmente pregiudizievoli per i soci, creditori e terzi | – | V | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione | – | V | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14* | Individuazione e realizzazione di investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (es. acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, acquisto cespiti, etc.) | – | V | V | V | – | – | – | – | – | V |
| 15* | Gestione delle operazioni straordinarie, dei conferimenti, nonché delle operazioni sulle partecipazioni e sul patrimonio (capitale, riserve ed utile) | – | V | – | V | – | – | – | – | – | V |
| 16 | Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (es. Consiglio di Amministrazione) | – | V | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17* | Sottoscrizione ed esecuzione dei contratti infragruppo | – | – | V | V | – | – | – | – | – | V |
| 18* | Gestione della fiscalità diretta ed indiretta | – | – | – | V | – | – | – | – | – | V |
| 19* | Gestione della contribuzione previdenziale ed INAIL | – | – | – | V | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Gestione della compliance della Salute e Sicurezza i) le attività di definizione, manutenzione ed attuazione del sistema di gestione della Salute e Sicurezza nel suo complesso e del sistema procedurale; ii) la gestione degli aspetti autorizzativi e gestione dei rapporti con le autorità; iii) la valutazione e la gestione delle intervenute modifiche riconducibili a fattori esogeni di tipo normativo ovvero endogeni riferite a modifiche organizzative, strutturali, operative; iv) il monitoraggio periodico delle prestazioni svolgimento attività di audit e identificazione misure correttive e programmi di miglioramento; v) le attività di supporto tecnico in materia prevenzionistica alle altre funzioni aziendali (es. funzione acquisti, tecnico-produttiva e manutentiva, ecc.) | – | – | – | – | – | V | – | – | – | – |
| 21* | Gestione dei Terzi e dei fornitori la selezione, la qualifica, la valutazione (anche ex post) e gestione dei rapporti con Terzi e dei fornitori di beni e servizi, anche attraverso il supporto di altre funzioni del gruppo quali, ad | – | – | – | – | – | V | – | – | – | – |

| ID | Attività sensibili | Categoria di Reato | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | PA | SOC | TCT | RRA | PI | S&S | INF | AMB | CIT | TRIB |
| | esempio funzioni acquisti e ingegneria di gruppo, (ad es. fornitori di servizi tecnici relativi alla esecuzione di attività manutentive civili, meccaniche e/o elettriche, ecc.) | | | | | | | | | | |
| 22* | Gestione degli asset non operativi di proprietà la gestione della prevenzione e protezione dai rischi nell'ambito degli asset aziendali non operativi. | – | – | – | – | – | V | – | – | – | – |
| 23* | Gestione della manutenzione i) la gestione delle attività di manutenzione – anche attraverso il supporto o tramite soggetti terzi – degli impianti, delle macchine e delle strumentazioni aziendali; ii) supporto alle altre società del gruppo nella gestione delle attività di manutenzione degli impianti, delle macchine e delle strumentazioni aziendali; iii) il coordinamento e il monitoraggio delle imprese terze di manutenzione | – | – | – | – | – | V | – | – | – | – |
| 24 | Gestione della documentazione in formato digitale con valore probatorio | – | – | – | – | – | – | V | – | – | – |
| 25 | Utilizzo della postazione di lavoro | – | – | – | – | – | – | V | – | – | – |
| 26* | Gestione dei presidi dei sistemi informativi | – | – | – | – | – | – | V | – | – | V |
| 27* | Gestione della compliance ambientale: i) le attività di definizione, manutenzione ed attuazione del sistema di gestione ambientale nel suo complesso e del sistema procedurale; ii) la gestione degli aspetti autorizzativi e gestione dei rapporti con le autorità; iii) la valutazione e la gestione delle intervenute modifiche riconducibili a fattori esogeni di tipo normativo ovvero endogeni riferite a modifiche organizzative, strutturali, operative; iv) il monitoraggio periodico delle prestazioni ambientali, svolgimento attività di audit e identificazione misure correttive e programmi ambientali; v) le attività di supporto tecnico in materia ambientale alle altre funzioni aziendali (es. funzione acquisti, progettazione, produzione, ecc.) | – | – | – | – | – | – | – | V | – | – |
| 28* | Gestione dei fornitori a rilevanza ambientale: la selezione, la qualifica, la valutazione (anche ex post) e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi, anche attraverso il supporto della funzione acquisti di gruppo, con un potenziale impatto sull'ambiente (ad es. fornitori di servizi ambientali relativi alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti, laboratori di analisi, ecc.) | – | – | – | – | – | – | – | V | – | – |
| 29* | Gestione degli asset non operativi di proprietà: la gestione degli asset aziendali non operativi a seguito di operazioni di acquisizione, di cessione, di dismissione e di locazione a terzi di aree di proprietà e impianti | – | – | – | – | – | – | – | V | – | – |

| ID | Attività sensibili | Categoria di Reato | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | PA | SOC | TCT | RRA | PI | S&S | INF | AMB | CIT | TRIB |
| 30* | Gestione della manutenzione: i) la gestione delle attività di manutenzione –anche attraverso il supporto o tramite soggetti terzi -degli impianti e delle strumentazioni aziendali volte alla mitigazione degli impatti ambientali (emissioni in atmosfera, depurazione acque, etc.); ii) supporto alle altre società del gruppo nella gestione delle attività di manutenzione degli impianti e delle strumentazioni aziendali; iii) la gestione, il monitoraggio e il coordinamento delle imprese terze di manutenzione in considerazione dei loro potenziali impatti sull'ambiente (emissioni, scarichi idrici, sversamenti, ecc.) | – | – | – | – | – | – | – | v | – | – |
| 31 | Gestione di iniziative socio culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni e di servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità | v | v | – | – | – | – | – | – | – | v |

ALLEGATO “B” – Dettaglio acronimi categorie di reato rilevanti

| Acronimo Reato | Categoria Reato 231 |
|----------------|--|
| PA | Reati contro la Pubblica Amministrazione ex artt. 24 e 25 del Decreto |
| SOC | Reati societari ex art. 25-ter del Decreto |
| TCT | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reati Transnazionali ex art. 24-ter del Decreto ➤ Reati di criminalità organizzata ex Legge 146/2006 ➤ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ex art. 25-decies del Decreto ➤ Reati con finalità di Terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle Leggi Speciali ex art. 25-quater del Decreto |
| RRA | Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio ex art. 25-octies del Decreto |
| PI | Delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies del Decreto |
| S&S | Reati di Omicidio Colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e la salute sul lavoro ex art. 25-septies del Decreto |
| INF | Delitti Informatici ex art. 24-bis del Decreto |
| AMB | Reati ambientali ex art. 25-undecies del Decreto |

| | |
|-------------|---|
| CIT | Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare ex art. 25-duodecies del Decreto |
| TRIB | Reati Tributari ex art. 25- quinquiesdecies del Decreto |